3

P E R

D. Bonaventura Labonia di Rossano

C O N T R A

L'arciprete D. Vincenzo, D. Teofilo Blefari, ed altri naturali del Comune di Cropalati in Calabria Citeriore.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.

NAPOLI

Vincenzi (3)

Digitized by Google

D. Bonaventura Labonia di Rossano in Calabria Citeriore produsse ricorso per annullamento contra una sentenza del tribunale civile di Cosenza in appello di una preparatoria del regio giudice di Cropolati: scrivesi in difesa del ricorso.

FATTO

Possedea da tempo immemorabile il Comune di Cropolati il dritto di erbaggio sopra il territorio chiamato il prato di Valerio, su del quale i naturali quello della semina: nel 1614 il Sindaco convocato il parlamento ne propose a' cittadini la vendita, affin di estinguere debiti comunali, e non gravarli di nuovi imposti: senza discrepanza fu accettato il progetto, e sottoposto all' approvazione della Regia Camera della Sommaria, la quale nel 1624 lo sanzionò, e si passò il contratto con D. Gio: Maria de Filippis, il quale avendone pagato il prezzo furono i debiti dismessi.

La famiglia Labonia divisa in tre rami, cioè in quella del nostro clientolo, nell'altra del suo zio D. Francesco, e nella terza composta da D. Raffaele, D. Giuseppe, D. Domenico, D. Francesco, e D. Carmela, discendente dall' acquirente de Filippis, fu sempre nel pacifico godimento del dritto di erbaggio sul prato di Va-

Digitized by Google

lerio, quindi D. Bonaventura con due pubblici istromenti acquistò le rate da' suoi parenti, e ne divenne unico padrone.

Mercè questo luminoso titolo, ed annoso possesso quel dritto di erbaggio fu locato nell' anno 1807 ad alcuni naturali di Cropalati per sei anni, che terminar doveano nel 1813.

Le novità esaltano le menti deboli: messe in fermentazione le idee eversive della feudalità, dei dritti abusivi, e delle usurpazioni baronali, venne in pensiero nell' anno 1812 all' arciprete D. Vincenzo, ed al suo fratello D. Teofilo Blefari di turbar la famiglia Labonia dal suo legittimo possesso con impedirne l' uso agli affittatori: l' esempio fu seguito dalla di lei germana D. Maria Giuseppa, dalla vedova del suo fratello D. Serafina Rogani, da D. Gio: Amantea, D. Onofrio Flotta, D. Fortunato Caravetta, D. Luigi Vigneti, e D. Antonio Pane, quali tutti alzarono le grida.

La famiglia Labonia li convenne innanzi a quel regio giudice deducendo la semplice turbativa di possesso; ma ritrovò anche costui riscaldato di mente, il quale con sua sentenza, considerando, che per legge, per reali decreti, e per ministeriali il dritto di pascolo erasi consolidato con quello della semina, escluse la domanda: in appello il tribunale di Cosenza considerò, che in un giudizio possessoriale erroneamente erasi preso di mira il titolo, annullò la sentenza, e rimise di bel nuovo la prati-

ca al regio giudice del circondario, il quale uniformandosi alla ricevuta correzione ordinò pruova sul semplice possessorio, che fu compilata, ma tante irregolarità commise quel cancelliere, che il tribunale fu nel dovere di annullar la pruova, e per la seconda volta rimise la lite al giudizio del regio giudice, così scorsero inutilmente più anni: in fine nel giorno 17 aprile 1820 con nuova sentenza quel giudice ammise l'attore a provare, per scritture, e testimonj il suo possesso, i convenuti alla ripruova.

Di questa sentenza appellarono i Signori Blefari, ed i loro seguaci, ed il tribunale di Cosenza allora cadde perfettamente in quell'errore istesso, che pria avea censurato a carico del regio giudice; considerò astrattamente il titolo, lo credette distrutto da leggi, reali decreti, e ministeriali, decise la quistione a danno di Labonia, soffocando il giudizio possessoriale: ecco il momento del ricorso, e poichè la decisione non ha narrative concordate, ma soli fatti esposti nelle vicendevoli conchiusioni, conviene trascriverla per intero, onde il giudice conosca le ultronee confessioni delle parti.

DECISIONE

» Il patrocinatore degli appellanti ha con-
» chiuso farsi dritto all' appello interposto con
» atto del dì 27 aprile 1820 avverso la sentenza
» del regio giudice di Cropalati del dì 17 det-

» to mese, annullarsi la sentenza medesima, e
» condannarsi la parte appellata alle spese.

» In sostegno delle sue conchiusioni ha espo-
» sto quanto siegue.

» Esiste nel territorio di Cropolati la vasta
» tenuta detta il Prato di Valerio, o pure Valle,
» e Cutrise, su cui i cittadini avevano gli usi
» civici, e la Comune s' avea arrogato il dritto
» dell' erba, restando intatto il dritto di semina
» a' particolari cittadini. *Nel 1624 la Comune per*
» *esonerarsi da alcuni debiti vendè il dritto dell' erba*
» *al Signor Gio: Maria de Filippis, da cui il Signor*
» *Bonaventura Labonia ha causa, come dall' istromen-*
» *to de' 13 maggio 1614.* Sopravvenute le leggi sa-
» lutari abolitive della feudalità, e sulla ripartizione de' domanj, e consolidata l' erba alla se-
» mina in forza de' decreti de' 3 dicembre 1808,
» 23 ottobre 1809, 10 marzo 1810, e 27 dicem-
» bre 1811, Labonia cessò del suo dritto, ed i
» cittadini col fatto consolidarono l' erba alla se-
» mina loro accordata. Intanto Labonia per sot-
» trarsi alle conseguenze sanzionate da' decreti,
» e leggi sopramenzionati, invertendo la natura de'
» giudizj possessorj cercò reintegrarsi in quel
» possesso, che la legge li niega, istituendo de'
» giudizj di turbativa contro gli appellanti, ed il
» regio giudice accogliendo i suoi piati, con
» sentenza del dì 17 aprile 1820 ordinò atto a
» provare. Or dietro l' esposto fatto è chiaro, che
» la sua domanda è inamissibile, e che la sen-
» tenza merita di essere annullata.

1. Il possesso per attribuire un dritto dev' esser
» legale, ed a titolo di proprietà art. 127, e
» leg. 1. e 7. Cod. *de acquir.*, *vel amitten. pos-*
» *sess* E per l' opposto l' azione di turbativa sup-
» pone un dritto parimente legale, che si con-
» trasta, e di cui si chiede la revindica. Or se
» Labonia in forza de' decreti enunciati ha per-
» duto il dritto non può vantar possesso, e mol-
» to meno può competere azione di turbativa per
» riacquistarne quel possesso, che non il fatto
» dell' uomo, ma l' esecuzione della legge ha tol-
» to. L' art. 127 delle leggi di proc. accorda l'
» azione possessoria a chi da un' anno possede-
» va a titolo non precario, ma non mai a chi
» non avesse più titolo, perchè distrutto dalla
» legge, ed estinto il suo dritto. Possedere sen-
» za dritto, e possedere da predone, il posse-
» dere da predone lungi dall' accordare un' azio-
» ne al possessore, accorda al padrone il dritto
» di revindicare, e di chiedere la punizione di chi
» possiede. Questi principj son consacrati nelle
» antiche LL. L. 25 ff. *de usucap. et usurpat.*
» L. 1. ff. *de vi*, *et vi armata*, e rispettati dalle
» nuove LL, sono stati conculcati nella senten-
» za appellata.

» 2. Che non vi è azione possessoria al di
» là dell' anno, nè elasso tal termine è ammessa
» azione di turbativa. La sentenza appellata è
» la conseguenza di una citazione intimata in
» aprile 1820. Labonia per ministero di legge ha
» perduto il possesso dell' erba in contesa sin dal

» 1812. L'è quindi interdetta qualunque azione.

» 3. Che la tenuta prato di Valerio del Signor Labonia è una continuazione della difesa universale, su cui la Comune parimento vantava, ed esercitava il dritto dell'erba, mentre i cittadini, oltre gli usi civici, esercitavano il dritto di semina. Le leggi sopra enunciate distrussero il dritto del Comune, e l'autorità amministrativa vietò di potersi più vendere l'erba della difesa universale consolidata colla semina. E ben giusto, che siegua l'istessa sorte il prato di Valerio, ch'è parte della difesa universale.

» Si è quindi persistito nelle conclusioni.

» Per parte del Signor Labonia si è risposto che il titolo, da cui si dice trarre esso Signor Labonia il dritto di pascolo contenuto nel citato istromento del 1624, non è stato mai nel corso del giudizio attuale posto in discussione. Imperciocchè era egli molto strano, e tendente ad invertire l'ordine del medesimo mettere in disame titoli dimostranti un dritto, quando non si dovea trattare, che del disame del semplice, e nudo possesso a' termini della legge di procedura. Il citare dunque un' istromento, che non è stato, nè poteva essere validato nella causa presso del primo giudice, e che non è stato comunicato al difensore della parte appellata, è l'istesso che voler mutare la natura dell'azione in seconda istanza per essere nel caso d'invocare decreti, e ministe-

» riali in un momento, che non puol trattarsi,
» che di un semplice, e nudo possesso materia-
» le, nel di cui giudizio è proibito l' entrare
» in esame di dritti.

» Che l' azione, di cui si tratta, è stata in-
» trodotta ne' termini di possessorio, ed è stata
» sotto questo rapporto istituita regolarmente, ed
» a' termini della legge: fu d'essa introdotta nel
» 1812 dentro l' anno del turbato possesso, e da
» allora in poi per le irregolarità commesse nel-
» la procedura non si è fatta, che una continua-
» ta alternativa di atti, e di domande, ma tut-
» te però per l' istesso giudizio, ch' era stato in-
» trodotto a tempo utile, ed è regolare per que-
» sta parte; ed è regolare per l' altro estremo,
» ch' è quello del pacifico possesso, in cui si tro-
» vava a titolo non precario, e da cui era stato
» turbato. Fu turbato dunque da un possesso pa-
» cificamente goduto a titolo non precario, e
» della turbativa, che li venne fatta nel mede-
» simo, ne fu introdotto dentro l'anno il giudizio.

» Ora in tale stato di cose volendosi entra-
» re nel disame dell' origine del titolo del pos-
» sesso, e de' dritti che avrebbero potuto accor-
» dare gl' invocati decreti de' 3 dicembre 1808,
» 23 ottobre 1809, 10 marzo 1810, 27 aprile
» 1811, è l' istesso che cumulare il petitorio col
» possessorio nel medesimo giudizio con manife-
» sta violazione dell' art. 129 dell' attuale Cod.
» sulla proc. ne' giudizj civili, e dell'art 25 dell'
» abolito Cod. di procedura. Che le leggi civili, che

» si sono invocate all'opposto tanto del Cod. vi-
» gente, che del Digesto, e Cod. Giustinianei
» non sono punto adattabili nel caso in quistio-
» ne. Dapoichè nell'attuale giudizio, e secondo
» la forma delle attuali leggi di procedura non
» trattasi di conoscere del dritto di possesso, ma
» di quello di dover continuare a possedere su-
» bitochè pacificamente, ed a titolo non preca-
» rio veniva posseduto. Le leggi invocate riguar-
» dano la spettanza di un possesso, che veniva
» garentito dagli estremi voluti dalla legge, men-
» tre l'attuale giudizio possessorio, rinchiuso ne'
» limiti dalla legge medesima prescritti, non ac-
» corda, che il semplice, e materiale possesso,
» e la ripristinazione del di lui esercizio, subi-
» tochè un titolo precario ce l'avesse attribui-
» to, per cui dietro un giudizio in linea peti-
» toriale il dichiarato possesso non sarebbe stato
» di ostacolo ad essere ad altri attribuito unita-
» mente alla proprietà, e dominio della cosa pos-
» seduta. Che se coll'invocarsi li sopra enunciati
» decreti volesse in grado di appello decidersi,
» che in forza de' medesimi non compete dritto
» al Signor Labonia, verrebbe allora a decidersi
» in petitorio in modo tumultuario, dapoichè si
» deciderebbe in seconda istanza in petitorio un
» giudizio introdotto in prima istanza in posses-
» sorio, e senza la conoscenza de' titoli, e dell'
» origine del dritto del pascolo decidersi sulla
» spettanza del medesimo colle leggi generali ri-
» guardanti l'abolizione de' dritti feudali comu-

Digitized by Google

» ni, e particolari, quasi che non fosse possi-
» bile, che un dritto di pascolo si fosse stabi-
» lito, o per via di contratto, o di ultima volon-
» tà tra privati, e privati, com'è nel caso pre-
» sente, in cui nè la Comune, od il di lui rap-
» presentante, ma semplici, e particolari citta-
» dini sono nel presente giudizio.

» Che la sentenza appellata non ha nè tam-
» poco deciso sul possessorio, ed a favore di chi
» dovesse attribuirsi il possesso, ma ha sempli-
» cemente ordinata una pruova, e l' appellare
» di questa sentenza dimostra chiaramente la re-
» sistenza, che si appone allo sperimento della
» verità.

» E si è conchiuso di rigettarsi l' appello,
» e condannarsi gli appellanti alle spese.

» Costa in fatto dell' atto di citazione del dì
» 29 ottobre 1812, con cui si è introdotta per
» parte del Signor Labonia davanti la Regia giu-
» stizia di Cropalati il giudizio possessoriale.

» Costa, che colla sentenza della medesima
» del dì 17 aprile 1820, dietro la riunione di
» contumacia si è dato atto a provare.

» Intesi i Patrocinatori delle parti.

» Inteso il pubblico Ministero.

QUISTIONE.

» Il giudice poteva accordare atto di prova,
» quando i dritti de' quali si reclamava il posses-
» so erano stati aboliti dalla legge?

» Considerando, che a' termini del vecchio
» dritto non vi è possesso civile di una cosa,
» ove manca nel possessore la facoltà di difen-
» derlo dalle altrui pretensioni, ed ove perden-
» dosi la legge non accordi azione di ricuperarlo:
» *rem in bonis nostris habere intelligimus quoties pos-*
» *sidentes exceptionem, aut amittentes ad recuperan-*
» *dam eam actionem habemus.*

» Che fermo sempre il divieto fatto dalle at-
» tuali leggi di procedura civile di esaminarsi il
» dritto nelle azioni possessoriali, pur nondime-
» no l' art. 127 delle medesime LL. non ricono-
» sce per legale altro possesso, se non quello,
» che da un' anno pacificamente si è goduto, ed
» a titolo non precario, cioè a titolo di proprietà.

» Considerando, che non può esservi posses-
» so, quando il titolo di esso, e ne sia qualun-
» que la natura, ritrovasi colpito per fatto di nul-
» lità assoluta. Il possesso allora sparisce, e la
» legge opponendosi sempre all' esecuzione, che
» questo potrebbe avere, ogni prova diventa al-
» lora inutile, come inutile è quel fatto, ch' è
» incapace di partorire azione, ed obbligazione.

» Considerando, che la consolidazione dell'
» erba al dritto di semina è stata altamente pro-
» clamata da tutt' i decreti, e leggi eversive del-
» la feudalità: che fra i tanti altri decreti de' 16
» ottobre 1809 espressamente la comandò, che
» la servitù di corso, cui erano particolarmente
» soggette le vaste tenute del distretto di Ros-
» sano, fu eliminata, e prescritta dall' atto del

» governo de' 24 maggio 1810. Che terra corsa
» appunto era il prato di Valerio faciente parte
» della così detta difesa universale di Cropalati:
» che per effetto di questa qualità fu anco esso
» sottomesso a verifica degli agenti delle ripar-
» tizioni demaniali, e che saria un contrariare i
» motivi di pubblico interesse, e di eminente
» importanza adottati solennemente dalle veglian-
» ti provvide leggi col confermare le antiche,
» ammettendo atti di prova sopra fatti, che que-
» ste hanno proscritti.

» Il tribunale civile di Calabria Citeriore,
» uniformemente alle conclusioni del pubblico
» Ministero, ammette l'appello, annulla la sen-
» tenza appellata, e condanna il succumbente
» alle spese del giudizio da liquidarsi a' ter-
» mini del Real Decreto de' 31 agosto 1819.

Intimata nel giorno 25 luglio 1820 questa sentenza, produsse Labonia il ricorso per annullamento del dì 23 ottobre: per parte di Blefari, ed altri nel giorno 29 gennajo 1821 nel costituirsi un difensore, si produsse un mezzo di non ricevere: Labonia aggiunse altri mezzi di annullamento nel giorno 30 di quel mese, e dalla parte avversa si rispose nel giorno 8 febbraro. Per facilitare l'intelligenza, ed adottare una certa norma non attenderemo già la cronologia di questi atti, ma con ordine migliore li esporremo.

Forma, rito - giustizia - Incompetenza - N.
risposta

Diritto di ricompra
Beneficio della legge
relig. ecc.

Confutazione del motivo di non ricevere.

Nel prodursi il ricorso sottoscritto dall' Avvocato Giulio Imbimbo si disse, che costituivasi patrocinatore il di lui figlio Giuseppe: l' Usciere che lo intimò in provincia non ne dichiarò il domicilio, ma per cautela si fece un secondo atto, ed il domicilio fu manifestato: sostiene la controparte, che quantunque il ricorso siesi prodotto in tempo abile, pur tuttavolta per l'art. 182 della procedura Civile questa nullità sia insanabile, ed il ricorso inamissibile.

Il difensore di Labonia col suo ultimo atto ha replicato, che la Suprema Corte di Giustizia non conosce ministero di patrocinatore, e quindi per l'articolo 581 delle leggi civili si richiede, che il ricorso sia sottoscritto da un' Avvocato, al che si è adempito, ed esser regola legale, che il superfluo non vizia l'atto; dippiù si è fatto osservare, che in qualunque citazione la mancanza del domicilio del patrocinatore non meni a nullità, giusta l'art. 153 delle leggi di rito.

Motivo assorbente di annullamento.

Si raccoglie in uno il quarto, ed il quinto motivo, che contengono quanto siegue.

Il tribunale civile di Cosenza giudicando la lite tra Labonia, Blefari, ed altri, è incorso in un madornale errore: ha stabilito, che una legge avesse distrutto senza limitazione il dritto

di erbaggio a danno di qualunque possessore: messo tal fallace principio ragiona così: distrutto per legge il dritto di erbaggio resta consumato il dominio, ed il possesso, quindi sia la quistione possessoriale, sia petitoria manca di oggetto, il prato di Valerio è annoverato fra le terre corte di Calabria Citeriore, sulle quali eravi la promiscuità dell' erbaggio, e della semina, abolito il primo quelle terre rimasero libere in beneficio de' possessori del dritto di semina.

Questo ragionamento è fallace nella quistione presente. Le leggi eversive della feudalità seguendo un sistema generalmente conosciuto utile all'Europa tutta, ebbero in mira la distruzione dell' anarchia feudale, e delle usurpazioni; ma nel medesimo tempo la giustizia dettò la conservazione de' dritti legittimamente acquistati anche da' feudatarj; anzi per li dritti inalienabili dalla Corona, allorchè costasse di un legittimo titolo fu loro accordato un compenso: viemaggiormente sono state rispettate le proprietá de' particolari, se fondate erano su titoli legittimi.

Nella legge del 1 novembre 1806, che ordina la ripartizione di tutte le terre domaniali, feudali, ecclesiastiche, e comunali, leggiamo l' articolo ottavo. » Tutte le divisioni finora fatte » de' domanj, e le legittime censuazioni resteran- » no ferme »: La censuazione reputasi in dritto *species alienationis*, ma quelle, purchè legittime sieno, son rispettate, e conservate: nel nostro caso non trattavasi già di usurpazioni, o di dritto

nocivo ai naturali per uso introdotto, ma di una servitù legittimamente costituita pagandosene il prezzo, della quale il compratore già da due secoli era nel pacifico possesso, del che non controvertivasi, poichè gli avversarj lo aveano ingenuamente confessato nella di loro conchiusione inserita nella sentenza; dunque il dritto di Labonia lungi dall'essere stato fulminato dalla legge era stato conservato.

Questa idea giustissima fu costantemente espressa in tutti i reali Decreti eversivi della feudalità: in quello de' 3 dicembre 1818 male a proposito invocato dalla controparte in sua difesa, leggiamo nell' artic. 48, che mentre si ordina la divisione delle terre domaniali si debbano rispettare le servitù di pascolo finanche per le riserbe fatte dagli originarj padroni de' fondi, rendendosi quelli affrancabili a' termini del decreto de' 10 giugno dell' istesso anno; se affrancabili sono, s' intende, che siano state conservate a favore di coloro, che legittimamente le possedeano, soggette però alla ricompra.

Il Real Decreto de' 16 ottobre 1819, che il tribunale con errore interpetra, abolì tutt' i dritti di pascolo, e di fida per le erbe di ogni stagione: ma ciò per quei dritti soltanto, che esercitavansi da' feudatarj sui fondi de' privati, accordando la facoltà ad ogni cittadino di chiudersi i fondi colle restrizioni però contenute negli artic. 47 e 48 del decreto de' 3 dicembre 1808. Questo secondo decreto riguarda assolutamente gl' interes-

Digitized by Google

si de' baroni verso le Comuni, ed i particolari, e pure conserva i dritti de' medesimi feudatarj se legittimi sono: così nell' artic. 3. » Le servitù » abolite coll' artic. 1 saranno legittime nel ca- » so solo, che abbiano in loro favore un giudi- » cato della Commissione feudale »: Se dunque quella Commissione riconoscea legittimo il titolo, anche il barone rimaneva nel godimento del dritto di pascolo, e di fida sull' erba.

Qual più odioso dritto del casalinaggio, e pure col decreto de' 16 ottobre 1809, mentre coll' art. 2 ne viene abolita la prestazione, col terzo si ordina » Sono conservati tutt' i censi » solari, che saranno giudicati legittimi, o che » non saranno contraddetti. »

Lo spirito adunque della legislazione eversiva della feudalita fu quello di conservare le legittime proprietà, o distruggere le usurpazioni, il tribunale ha stabilito per assioma, che una legge balordamente avesse distrutto anche le proprietà legittime de' particolari cittadini; dunque a ragione D. Bonaventura Labonia dedusse la falsa applicazione del decreto de' 16 aprile 1809, onde la decisione dev' essere annullata:

I. Motivo in rito.

Il tribunale ha violato l' articolo 129 delle leggi di rito così conceputo. » Il possessorio, » ed il petitorio non potranno essere giammai » cumulati insieme ». Ha considerato erronea-

mente, che per l'inesistenza dell'azione in merito non poteasi ammettere la pruova nel possesorio, cumulando così i due giudizj.

Replica la controparte di aver fatto bene il giudice allorchè troncò l' ingresso alla lite, poichè per ammettersi l'azione possessoriale deggiono verificarsi a' termini dell' artic. 127 due estremi, cioè, che il possesso non sia precario, e preceda l' anno dalla turbativa, e che questa sia accaduto dentro l' anno della contestazione della lite. Dice, che in Labonia non verificavansi questi requisiti, onde l' azione possessoriale non era ammissibile, costando aver egli perduto il possesso fin dall'anno 1812.

Per confutar questa replica non abiam bisogno di altra guida, se non quella, che ei offre la stessa sentenza. La parte avversa nella sua conchiusione confessa l'acquisto, che fece di quel dritto D. Gio. M.ª de Filippis con istromento de' 13 maggio 1614 vendutoli dal comune, che ne ricevette il prezzo, e ne dismise i debiti comunali, confessa, che da quel compratore discende la famiglia di Labonia; questo specioso titolo di un contratto sollenne di compra, e vendita produrrà forse un possesso precario?

Che de Filippis, ed indi Labonia nel 1812 possedevano da due secoli non è da mettersi in quistione: finalmente vediamo se dalla turbativa alla istituzione del giudizio eramo scorsi più anni, come la controparte allega.

Nella sentenza è scritto. » Costa in fatto

» dell'atto di citazione del dì 29 ottobre 1812, » con cui si è introdotta per parte del Sig. La» bonia davanti la regia Giustizia di Cropalati il » giudizio possessoriale ». Onestamente l'Avvocato della controparte nell'ultimo suo atto dice. » Ora il Sig. Labonia perduto avea il possesso » fin dal 1812 ». Da ciò agevolmente si conchiude, che la famiglia Labonia dal 1614 fino al 1812 fu in possesso, nel 1812 ne fu turbata, ed in quell'anno istesso contestò la lite; ma l'autor della replica par che si maravigli con queste espressioni. » Come dunque nell'anno 1820 po» tea far uso dell'azione possessoria? » risponda per noi la veneranda autorità dell'antico dritto. *Morae litis causam possessoris non instruunt ad inducendam longae possessionis praescriptionem, quae post litem contestatam in praeteritum aestimatur* (1) è noto in dritto, che col prodursi il libello, ed intimarsi l'avversario si perpetui l'azione (2), ed è noto benanche, che colui, il quale è turbato dal possesso istituendo il giudizio vien dalla legge sempre in possesso riputato. *Nec minus inde potest non procedere usucapionem, si quis nondum invleta usucapione, vel naturaliter possessione dejectus, vel civiliter, libello judici oblato in jus vocatione, et litis contestatione interpellatus sit; quo casu tamen secuta postea sententia absolutoria etiam lite pendente continuatam esse posses-*

(1) *Leg.* 26 *Cod. de rei vindicat.*
(2) *Leg.* 3 *Cod. de ann. excep.*

sionem intelligitur, et hanc quidem interruptionem usucapionis vocare solemus usurpationem (1), dunque il tribunale violò la legge, l'avversario malamente l'addusse in sua difesa, e la decisione deve annullarsi.

II. Motivo.

Falsa applicazione della legge 52 *D. de acquir. rer. dom.*

Il tribunale nelle sue considerazioni rapportò il responso di Modestino nella decisione trascritto: il ricorrente fece osservare, che Modestino ragionò degli effetti del dominio, non già della conservazione del possesso attuale, la quale deriva dall'editto pretoriano *uti possidetis*, *ita possideatis*, mirabile effetto dell'aureo editto perpetuo dell'Imperatore Adriano quando distruggendo la vindicazione *jure quiritum*, mercè la quale il Romano confiscando l'asta, che *Curi* chiamavasi dal linguaggio Sabino, bastava, che dicesse *ajo fundum esse meum* per espellerne il possessor plebeo (2) volle, che tutte le quistioni possessoriali, e di qualunque altra natura fossero da'leggittimi giudici decise; dunque falsa applicazione della legge.

---

(1) *Heinc. in Pan. Lib. XLI. tit. 3.*
(2) *Vico de Unwer. jur. princ. uno, et fine uno.*

Digitized by Google

III. Motivo.

Violazione dell' art. 127 delle leggi sulla procedura civile.

Il tribunale considerò, che per ammettersi l' azione possessoriale costar dovea del possesso di un' anno, e del titolo non precario, non ritrovò in Labonia questi estremi, negò l' ingresso all' azione; ma si è già dimostro, che questi requisiti risiedevano nella persona del possessor Labonia, allorchè sul primo motivo si è ragionato, dunque falsa applicazicne di legge.

IV. Motivo.

La sentenza del regio giudice de' 28 aprile 1820 era preparatoria, e nel dispositivo si dice: « prima di giudicare sul merito ammetto l' » attore alla prova, e la controparte alla ripro- » va, » così per l' art. 516 delle leggi sul rito era puramente preparatoria: già era in vigore il nuovo Codice riformato pel Regno di Napoli, nel quale è scritto l' art. 135 delle leggi sul rito, che vieta prodursi appello avverso la sentenza preparatoria, e che mettono in istato di decisione la lite, il tribunale adunque ammettendo l' appello, e giudicandoci violò entrambi i suddetti articoli, perchè giudicò senza giurisdizione.

Digitized by Google

V. Motivo.

La sentenza ordinò una pruova: l'art. 128 delle leggi di rito impone, che nei giudizj possessoriali allorchè sono controvertiti i fatti, se ne ordini la verifica per testimoni: una sentenza, che siegue alla lettera il disposto della legge non è soggetta a rivoca, altrimenti il giudice di appello non già la sentenza, ma la legge annulla, ed invade così la autorità riserbata al solo legislatore; ma il Tribunale di Cosenza in tanto grave fallo incorse, dunque merita correzione con annullarsi l'attaccata decisione.

Se la Suprema Corte di Giustizia è costituita a correggere gli errori di tutt'i Tribunali, e Corti del Regno, perchè gl'interessi de'cittadini sien giudicati a tenor della legge, che a tutti impera, se le violazioni di tante leggi operate dal tribunale civile di Cosenza sono manifestate, il ricorrente D. Bonaventura Labonia vive più che sicuro, che quella sentenza sarà annullata, rinviata la pratica all' esame del tribunale civ. di Napoli, e condannati gli avversarj al rifacimento delle spese giudiziarie.

Napoli 2 luglio 1821.

Giulio Imbimbo.

VA1 .6664

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google